

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale Linguatech

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, l'associazione denominata: «ASSOCIAZIONE APS LINGUATECH» che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica, apolitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Legnano (MI) in via Santa Teresa del B.G., 19.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate, nonché aderire ad altre associazioni o enti se ciò risulti utile al conseguimento dei suoi scopi sociali.

ART. 2 - Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 - Finalità e attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

a) corsi orientati allo sviluppo di un corretto metodo di studio e di strategie efficaci a supporto dell'apprendimento, in particolare per studenti con bisogni educativi speciali;

- b) home tutoring, peer tutoring e group tutoring;
- c) corsi di avvio e potenziamento delle attività di lettura, lettura interpretativa, lettura recitata, recitazione
- d) attività ricreative orientate ad obiettivi educativi;
- e) corsi di lingue da livello base ad avanzato;
- f) servizi linguistici di vario genere (traduzione, mediazione, interpretariato);
- g) corsi di prima alfabetizzazione per stranieri e di potenziamento della lingua italiana;
- h) corsi di alfabetizzazione digitale e coding;
- i) tutoring, mentoring e conduzione di colloqui motivazionali;
- j) ricerca e formazione nell'ambito delle scienze umane, della pedagogia e della didattica, organizzazione di seminari, giornate di studio, convegni, incontri con esperti;
- k) produzione di strumenti e supporti allo studio anche multimediali;
- l) pubblicazione di sussidi, testi, manuali, anche attraverso attività di self-publishing e con finalità di distribuzione al pubblico.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, può ideare, realizzare e promuovere progetti utili al conseguimento degli scopi citati, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali. In particolare, può ideare, realizzare e promuovere:

- corsi di formazione linguistica a diversi livelli e per diverse fasce d'età;
- giornate di studio, convegni, seminari, manifestazioni;
- studi, ricerche, sperimentazioni didattiche e formative;
- ogni attività editoriale di studio e approfondimento riguardante l'attività culturale in ogni suo ambito e utile al conseguimento dei fini dell'Associazione;
- ogni altra attività o iniziativa direttamente o indirettamente rispondente agli scopi dell'Associazione.

L'Associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessari ed utili alla realizzazione dei suddetti scopi.

L'Associazione potrà svolgere attività commerciali, occasionali o continuative, nei limiti ammessi dalla legge e comunque finalizzate al perseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione di Promozione Sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Lombardia.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse. Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci. Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinquanta per cento del numero degli associati.

ART. 6 - Ammissione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono le seguenti categorie di soci:

- fondatori: i soci che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione, i quali non sono obbligati al versamento della quota associativa annuale;
- ordinari: coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- volontari: coloro che - per libera scelta - svolgono gratuitamente la propria attività nell'interesse dell'Associazione e dei suoi progetti, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, senza fini di lucro neanche indiretto.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9 - Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o non versa la quota associativa annuale può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Avverso tale decisione il socio escluso può presentare appello entro 30 giorni all'Assemblea dei soci.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione,
- Presidente,
- Organo di controllo, se nominato
- Organo di revisione, se nominato

ART. 11 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da comunicare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo affissione in bacheca e/o e-mail divulgata almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'Organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - Validità Assemblee

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente, in proprio o per delega, la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci (maggioranza inderogabile). Le stesse maggioranze previste per la prima convocazione saranno valide anche per la seconda.

ART. 14 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia a proprie spese.

ART. 15 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione fosse composto da 3 membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo, delibera sull'esclusione degli associati.

ART. 16 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'Organo di Amministrazione e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci e l'Organo di Amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

ART. 17 - Il Vice-Presidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 18 - Il Segretario e Tesoriere

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come Tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché della riscossione e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 19 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Se nominato, è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo, laddove nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. Laddove nominato, è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 21 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi di legge.

ART. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitale durante la propria vita, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo settembre di ogni anno. Sono redatti ai sensi di legge.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 24 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dalla normativa vigente.

ART. 25 Personale retribuito

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 26 Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi di legge.

ART. 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, **il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.**

ART. 28 - Clausola compromissoria

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati una per ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili competente territorialmente in relazione alla sede dell'Associazione.

La parte che vorrà sottoporre la questione a tale collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte, che ritiene di aver subito pregiudizio, ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto e, in difetto, l'arbitro sarà nominato, su richiesto della parte che ha promosso l'arbitrato dal Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione. L'arbitrato avrà sede presso i locali dell'Associazione ed il collegio arbitrale adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni dalla nomina.

ART. 29 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Legnano 30 ottobre 2020

Rossetti Liliana

Colombo Elena

Locati Riccardo Carlo

Locati Fabiana